

# COMUNE DI SAN CRISTOFORO

(Provincia di Alessandria)  
Via I.Ferrari n.16/C  
15060 San Cristoforo (AL)

## ORDINANZA N° 5/2022

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO NON ESSENZIALE**

### IL SINDACO

**Visti** il D. Lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “*coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)*”, il DPCM 04.06.1996 “*Disposizioni in materia di risorse idriche*” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 “*testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

**Considerata** l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo;

**Ritenuta** necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari;

**Vista** la comunicazione della Regione Piemonte pervenuta in data odierna che invita i sindaci ad esercitare il proprio potere di ordinanza al fine di dare disposizioni di risparmio idrico a tutte le utenze ed in particolare il divieto di utilizzo di acqua potabile per usi non strettamente necessari ai fini domestici alimentari e per igiene personale;

**Richiamata** la comunicazione della Società Gestione Acqua SpA con sede legale in Cassano Spinola – Regione Scrivia– gestore del servizio idrico integrato- del 15/06/2022 Prot. n.11-U-2022-704 e pervenuta al protocollo dell’Ente n. 1992 del 16/06/2022, inerente la richiesta di emissione di ordinanza sindacale per problemi di approvvigionamento idrico potabile del Comune di San Cristoforo per risparmio idrico e la limitazione degli usi non essenziali della risorsa;

**Considerato** che tale richiesta è dovuta alle difficoltà attualmente in corso nel garantire l’approvvigionamento idrico potabile del Comune di San Cristoforo, rientrante nella zona “ex Consorzio Madonna della Rocchetta” con captazione sul torrente Piota notevolmente ridotta e la necessità di attingere al lago della Lavagnina;

**Vista**, pertanto, la necessità di tutelare le risorse idropotabili a disposizione per l’approvvigionamento durante questo periodo, particolarmente critico a causa della scarsità di precipitazioni e dell’aumento delle attività irrigue;

Vista la L.R. 20/01/1997 n. 13 inerente “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*”;

E

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO

Protocollo N.0000783/2022 del 22/06/2022

**Ritenuto** di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;

**Visti** gli artt. 7bis e 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

### **ORDINA**

su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al termine della criticità idrica, **il divieto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dall'acquedotto urbano per scopi non essenziali;**

### **INFORMA**

Che il Responsabile del Procedimento è il SINDACO;

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- Ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorno, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

### **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio elettronico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.sancristoforo.al.it](http://www.comune.sancristoforo.al.it);

l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente ordinanza;

L'invio di copia del presente provvedimento a:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Capriata d'Orba competente per territorio;
- Alla Società Gestione Acqua SpA ;

### **DISPONE INOLTRE**

Che della presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locale.

San Cristoforo, 20/06/2022

IL SINDACO  
Ferrari Fabio

